

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1981

Norme in materia di mobilità e di garanzia del salario dei lavoratori dipendenti dell'industria

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di favorire la mobilità dei lavoratori dell'industria senza far ricadere su di essi conseguenze negative sul piano economico.

Migliorando la mobilità del lavoro nell'ambito del settore industriale si conseguirebbero notevoli vantaggi: in primo luogo si consentirebbe maggiore flessibilità operativa alle imprese industriali favorendo così il recupero della produttività; in secondo luogo si favorirebbe l'incremento dell'occupazione in quanto le aziende sarebbero meno restie a fare assunzioni in presenza di minori difficoltà obiettive per eventuali future riduzioni di personale; infine si potrebbe dare un colpo decisivo alla politica di salvataggio di aziende irrimediabilmente fuori mercato, politica che tanti danni ha arrecato all'economia del Paese.

2) Il presente disegno di legge prevede la limitazione dell'applicazione del salario minimo garantito al solo settore industriale ed ai soli lavoratori che abbiano almeno un anno di anzianità di lavoro; ciò sia per contenerne gli oneri e verificarne gli effetti in

un solo settore, sia perchè il progetto si muove nella logica di utilizzare le fonti di finanziamento della Cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di disoccupazione, che vengono soppresse per il settore industriale.

Il presente disegno di legge si pone anche l'obiettivo di razionalizzare ed uniformare l'uso e l'abuso che si è fatto in questi ultimi anni dello strumento della Cassa integrazione straordinaria, prevedendo per tutti i lavoratori dell'industria licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività di stabilimento o reparto il medesimo tipo di garanzie salariali, garanzie della durata massima non prorogabile di quattro anni e decrescente nel tempo, in modo da incentivare la ricerca di occupazioni alternative e da evitare la creazione di sacche di assistenzialismo.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono il disegno di legge.

Articolo 1. — Si istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per il salario minimo garantito. Tale fondo viene istituito presso il predet-

to Ministero perchè è alle articolazioni periferiche del Ministero del lavoro che è affidata la gestione del salario minimo garantito e della mobilità.

Il fondo per il salario minimo garantito è alimentato con i contributi previdenziali e statali che attualmente finanziano l'istituto dell'indennità di disoccupazione e l'integrazione salariale straordinaria, entrambi istituti che sono sostituiti dal salario minimo garantito e vengono soppressi limitatamente al settore industriale.

Per l'integrazione salariale, la devoluzione dei contributi previdenziali e dei contributi statali al fondo per il salario minimo garantito è limitata al 70 per cento dell'ammontare; ciò perchè rimane in funzione la Cassa integrazione ordinaria, cui deve essere assicurata la continuità del finanziamento.

Articolo 2. — Si prevede la concessione del salario minimo garantito ai soli lavoratori dipendenti dell'industria che abbiano almeno un anno di anzianità di lavoro ed il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, o per riduzione di personale.

Lo scopo del salario minimo garantito è quello di sostenere in misura adeguata il reddito dei lavoratori licenziati non per loro colpa in modo da favorire la mobilità dei lavoratori.

Il salario minimo garantito è commisurato all'80 per cento della retribuzione del lavoratore con l'aggiunta degli assegni familiari in misura intera.

Poichè sul salario minimo garantito non è prevista la detrazione dei contributi previdenziali, l'entità dello stesso raggiunge grosso modo quella della retribuzione netta intera.

Viene posto un tetto massimo al salario minimo garantito di 700.000 lire mensili, escluse le aziende familiari, limite che viene rivalutato ogni anno a partire dal 1982 in misura percentuale pari all'80 per cento dell'aumento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nell'anno precedente.

Articolo 3. — Viene prevista in quattro anni la durata massima del salario minimo garantito e viene inoltre stabilita la riduzione progressiva dell'importo del salario minimo garantito nell'arco dei quattro anni di durata massima; la riduzione è fissata nel 10 per cento l'anno.

Viene inoltre stabilita la non cumulabilità del salario minimo garantito con redditi da lavoro dipendente o autonomo e viene stabilito il riconoscimento di ufficio ai fini pensionistici dei periodi di erogazione del salario minimo garantito.

Articolo 4. — Si attribuisce agli organi periferici del Ministero del lavoro il compito di accertare i requisiti per la concessione del salario minimo garantito e di provvedere all'erogazione dello stesso; ciò perchè è a detti organi che competono le funzioni inerenti al mercato del lavoro ed è sempre a questi che si affida il compito di gestire la mobilità.

Si prevede inoltre una delega al Ministro del lavoro per riordinare gli uffici provinciali del lavoro in modo da metterli in grado di assolvere i nuovi compiti.

Articolo 5. — Si istituisce una lista speciale di mobilità presso le sezioni di collocamento, lista in cui sono inseriti, d'ufficio, i lavoratori che percepiscono il salario minimo garantito.

Per favorire il collocamento dei lavoratori inseriti nelle liste di mobilità viene prevista la possibilità di avviare con richiesta nominativa il 50 per cento dei lavoratori iscritti in tale lista.

Viene inoltre stabilito che la ripartizione degli avviamenti al lavoro fra gli iscritti alle liste ordinarie e gli iscritti alle liste di mobilità venga fatta tenendo conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste di mobilità ed il numero degli iscritti nella prima e nella seconda classe delle liste ordinarie in ciascuna provincia.

Si prevede, infine, la perdita del diritto al salario minimo garantito per quei lavoratori che rifiutino un'occupazione in aziende site nella provincia o in una località entro il raggio di 60 chilometri dal luogo di

residenza. In tal modo si è inteso scoraggiare il manifestarsi di forme di disaffezione al lavoro.

Articolo 6. — Si prevede l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, obbligatori per i lavoratori beneficiari del salario minimo garantito, pena la perdita del diritto al salario minimo garantito medesimo, in relazione al tipo di offerta di posti di lavoro della provincia e delle province limitrofe; ciò al fine di avvicinare il tipo di domanda di lavoro al tipo di offerta disponibile.

Articolo 7. — Viene introdotta la possibilità per le strutture periferiche del Ministero del lavoro di utilizzare i lavoratori beneficiari del salario minimo garantito in opere o servizi di pubblica utilità o come istruttori nei corsi di formazione professionale.

Per detti lavoratori è previsto il pagamento di un salario minimo garantito maggiorato, pari al 100 per cento della retribuzione mensile media dell'ultimo anno di lavoro.

Viene inoltre stabilito che i lavoratori, che rifiutino di essere utilizzati nelle opere e nei servizi di cui sopra, perdano il diritto di percepire il salario minimo garantito.

Articolo 8. — Si prevede come norma transitoria per i lavoratori dell'industria, che all'entrata in vigore della presente legge usufruiscono dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale straordinaria, la attribuzione del salario minimo garantito per un periodo di tempo massimo di quattro anni, comprensivo anche del periodo di erogazione dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale straordinaria.

Articolo 9. — Viene stabilito che ogni anno in sede di legge finanziaria sia fissato un contributo dello Stato al fondo per il salario minimo garantito in relazione all'andamento del mercato del lavoro.

Detto contributo è necessario per coprire l'eventuale *deficit* fra le fonti di finanziamento del salario minimo garantito di cui al precedente articolo 1 (contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 70 per cento dei contributi per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni e 70 per cento dei contributi a carico dello Stato per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni) e gli oneri per l'erogazione del salario minimo garantito.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il fondo per il salario minimo garantito nell'industria, alimentato dai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dal 70 per cento dei contributi per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni previsti per il settore industriale dalla normativa vigente.

Resta attribuita all'INPS la riscossione dei predetti contributi.

L'INPS provvede a versare mensilmente al fondo per il salario minimo garantito nell'industria i contributi di cui al primo comma.

È altresì attribuito al fondo il 70 per cento dei contributi a carico dello Stato per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni.

Sono abrogate, limitatamente al settore industriale, le norme sull'erogazione dell'integrazione salariale straordinaria e sull'indennità ed i sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 2.

Ai lavoratori dipendenti dell'industria, con almeno un anno di anzianità di lavoro, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, o per riduzione di personale, è corrisposto, da parte del fondo per il salario minimo garantito nell'industria, un salario minimo garantito di un importo mensile pari all'80 per cento della retribuzione mensile media, esclusi gli assegni familiari, percepita nell'ultimo anno di lavoro.

Agli aventi diritto al salario minimo garantito spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Il salario minimo garantito non può superare l'importo di 700.000 lire mensili, esclusi gli assegni familiari.

Il limite massimo predetto è aumentato ogni anno a partire dal 1982 in misura percentuale pari all'80 per cento dell'aumento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nell'anno precedente.

Art. 3.

Il salario minimo garantito ha una durata massima di 4 anni e viene ridotto del 10 per cento dopo un anno dalla data della concessione, del 20 per cento, rispetto all'importo iniziale, dopo 2 anni dalla concessione, del 30 per cento, rispetto all'importo iniziale, dopo 3 anni dalla concessione.

Il salario minimo garantito non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, o autonomo o professionale, nonchè con gli assegni, le indennità ed i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

I periodi di erogazione del salario minimo garantito sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base dell'importo del salario minimo garantito.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico del fondo per il salario minimo garantito nell'industria, al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Art. 4.

Gli uffici provinciali del lavoro accertano i requisiti per la concessione del salario minimo garantito e provvedono all'erogazione attingendo al fondo per il salario minimo garantito nell'industria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare gli uffici provinciali del lavoro e le sezioni staccate all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge.

Art. 5.

Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale di mobilità, nella quale sono iscritti d'ufficio tutti i lavoratori che usufruiscono del salario minimo garantito.

Per i lavoratori iscritti nella lista di collocamento speciale di mobilità è ammessa la richiesta nominativa per una quota di lavoratori non superiore alla metà del totale dei lavoratori per i quali è prevista la richiesta numerica in base alle norme vigenti.

La facoltà di cui al comma precedente può essere fatta valere nell'ambito di ogni richiesta di avviamento al lavoro.

La ripartizione degli avviamenti al lavoro tra gli iscritti alla lista ordinaria e gli iscritti alla lista di mobilità viene fatta tenendo conto del rapporto tra il numero degli iscritti nella lista di mobilità ed il numero degli iscritti nella prima e seconda classe della lista ordinaria in ciascuna provincia.

Il lavoratore che non accetti una offerta di impiego avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una azienda operante nella provincia di residenza od in una località entro il limite massimo di 60 chilometri dal luogo di residenza, decade dal diritto di godimento del salario minimo garantito.

Art. 6.

Le commissioni provinciali per il collocamento, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonchè le associazioni dei datori di lavoro, promuoveranno d'intesa con le Regioni l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale in relazione al tipo di offerta di lavoro della provincia e delle province limitrofe.

I lavoratori che rifiutano di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale perdono il diritto al salario minimo garantito.

Art. 7.

Le commissioni provinciali per il collocamento possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori beneficiari del salario minimo garantito in attività non incompatibili con le loro professionalità per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero quali istruttori nei corsi di formazione professionale.

Il salario minimo garantito mensile spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è pari al 100 per cento della retribuzione mensile media, esclusi gli assegni familiari, percepita nell'ultimo periodo di lavoro, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

I lavoratori che rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo decadono dal diritto del godimento del salario minimo garantito.

Art. 8.

Ai lavoratori dell'industria che percepiscono l'indennità di disoccupazione o usufruiscono della Cassa integrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito il salario minimo garantito per un periodo di tempo pari alla differenza tra la durata massima di quattro anni del salario minimo garantito ed il periodo di tempo in cui ciascun lavoratore ha usufruito dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale straordinaria.

Art. 9.

Ogni anno, in sede di legge finanziaria, viene fissato il contributo dello Stato al fondo per il salario minimo garantito.